

CAMERA DEI DEPUTATI N. 378

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TEALDI, SILVIA COSTA, FRONZA CREPAZ, FUMAGALLI CARULLI, MAZZUCONI, MOIOLI VIGANÒ, NENNA D'ANTONIO, NUCCI MAURO, ZANFERRARI AMBROSO

Modifiche alla legge 2 agosto 1990, n. 233, recante riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi

Presentata il 23 aprile 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 2 agosto 1990, n. 233, innova profondamente il trattamento pensionistico previsto per i lavoratori autonomi, sia per la parte contributiva quanto per la parte pensionistica.

Tale legge, attesa da parecchi anni dalle categorie interessate, in sede di lettura e in riferimento alla sua applicazione ha sollevato notevoli perplessità per la sua impostazione che, in molti casi, penalizza le categorie interessate e merita, quindi, un ulteriore approfondimento e meditazione ai fini di una sua opportuna modifica di perfezionamento.

In proposito ritengo opportuno formulare alcune considerazioni sulle quali richiamo la vostra particolare attenzione e riflessione.

a) Articolo 7: *Misure dei contributi previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni.*

Comma 3, lettera b): è prevista l'applicazione ai redditi imponibili di un'aliquota del 12 per cento, ridotta al 9 per cento per le imprese ubicate in territori montani e zone agricole svantaggiate.

Tale riduzione è insufficiente se si considera che ogni provvedimento legislativo tende giustamente a favorire la permanenza delle popolazioni nei territori montani e zone svantaggiate a difesa e presidio degli stessi e che i contributi dovuti a qualsiasi titolo allo Stato devono essere, a tal fine, ridotti al minimo per incoraggiare tali popolazioni a non abbandonare le loro aziende.

Pertanto appare equo proporre che la riduzione di cui sopra sia determinata nella misura non superiore al 50 per cento rispetto a quanto previsto per le zone di pianura, se si considera che tutte le situazioni contributive e previdenziali hanno sempre espresso nel passato una tendenza a ridurre a tale misura la contribuzione delle zone svantaggiate rispetto alle zone di pianura.

b) Articolo 12. — *Pensione indiretta o di reversibilità.*

Comma 4, secondo periodo: è prevista l'applicazione di un contributo addizionale pari al 2 per cento del reddito di cui all'articolo 7.

Tale norma non trova plausibile giustificazione alcuna se si considera la stima sovradimensionata formulata dall'INPS in sede di stesura della legge: infatti, recenti indagini condotte dal comitato amministratore della gestione e dei contributi dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni presso l'INPS — di cui è stata data ampia notizia — hanno posto in evidenza che appena 86.946 risultavano le domande

presentate per la liquidazione della pensione indiretta o di reversibilità alla data del 30 aprile 1991 a fronte delle oltre 300.000 previste dagli organi dell'INPS.

Va inoltre considerato che il limitato numero delle domande sopracitate non comporterà la realizzazione di importi pensionistici apprezzabili poiché dette pensioni derivano da posizioni contributive non recenti, determinanti liquidazioni modestissime.

Infine, è doveroso considerare che buona parte dei pensionati aventi diritto alla reversibilità in base alla recente legge, beneficia della maggiorazione sociale prevista dalla legge 29 dicembre 1988, n. 544.

La concessione della pensione di reversibilità di cui sopra comporterà semplicemente la riduzione della maggiorazione sociale senza alcun ulteriore onere per l'istituto previdenziale.

Si appalesa, pertanto, l'opportunità che la norma relativa al contributo addizionale venga abrogata.

Tenuto conto delle osservazioni succintamente sopra formulate vi propongo di approvare la seguente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. La lettera *b)* del comma 3 dell'articolo 7 della legge 2 agosto 1990, n. 233, è sostituita dalla seguente:

« *b)* applicando ai rispettivi redditi imponibili l'aliquota del 12 per cento ridotta della metà per le imprese ubicate in territori montani e nelle zone agricole svantaggiate di cui all'ultimo comma dell'articolo 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni. Tutte le imposizioni contributive previste per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni sono ridotte del 50 per cento per le imprese ubicate in territori montani e nelle zone agricole svantaggiate rispetto a quelle applicabili per la pianura ».

ART. 2.

1. Il secondo periodo del comma 4 dell'articolo 12 della legge 2 agosto 1990, n. 233, è abrogato.